

Bollato aperto e non fascicolato M0610255,10,20,30,40
00702710.0030.00-1.00NNB=MQ NSSNSSOKI 39X LPT1

ALLEGATO SUB. "A" AL N. 23449 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Venezia la Società cooperativa consortile denominata **"A.S.I.A. - Assistenza e Servizi per Intermediari Assicurativi - soc. coop."** - in sigla **"A.S.I.A. Soc. Coop."**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: fornire ai soci beni o servizi a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili dal mercato, promuovere e gestire, nei confronti dei soci, servizi nel settore assicurativo in genere, mettendo a disposizione dei soci stessi prodotti assicurativi nonché prodotti e servizi anche non assicurativi (leasing, mutui, telefonia etc.); il tutto al fine di incrementare, qualificare e agevolare l'autonoma attività lavorativa dei soci.

La cooperativa si riserva la possibilità di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con terzi, come consentito dall'art. 2545-octies del codice civile, nella misura in cui tale modalità dell'attività si riveli utile ad una migliore gestione dell'impresa sociale; ferma restando l'osservanza dello scopo mutualistico a favore dei soci cooperatori, mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la società ed i soci cooperatori.

In ogni caso, lo svolgimento dell'attività con terzi dovrà essere strumentale, anche in via indiretta, al perseguimento dello scopo mutualistico ed all'ottenimento, da parte dei soci cooperatori, di migliori condizioni di scambio, grazie alla maggiore efficienza della gestione sociale; non potrà

quindi comportare il sacrificio dell'interesse dei medesimi soci cooperatori allo svolgimento di scambi mutualistici con la società.

I soci cooperatori hanno quindi diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, e la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta; il tutto compatibilmente con le esigenze della gestione sociale, e ferma restando la possibilità di svolgere l'attività prevalente con terzi.

In correlazione alla qualifica di cooperativa a mutualità non prevalente, è quindi consentita la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, la remunerazione degli strumenti finanziari dagli stessi posseduti, la ripartizione di riserve a favore dei soci cooperatori, nel rispetto dell'art. 2545-quinquies c.c. ma senza l'osservanza dell'art. 2514, comma 1, del codice civile, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- Assumere mandati o rappresentanze di compagnie italiane od estere;
- Assumere rapporti di libera collaborazione con imprese assicuratrici, con broker e società di brokeraggio assicurativo, con agenzie di assicurazione;
- Svolgere attività di gestione dei sinistri;
- Svolgere attività di consulenza e prevenzione dei rischi (risk management);
- Svolgere attività di marketing e telemarketing;
- Svolgere attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti informatici, provvedendo all'installazione degli stessi ed alla relativa assistenza nonché a fornire supporto tecnico gestionale nel campo informatico;
- Svolgere attività di gestione crediti;
- Svolgere attività di creazione, produzione e commercializzazione di pubblicità ed oggetti pubblicitari e di promozione;
- Svolgere attività di commercializzazione di servizi di telecomunicazione e di telefonia fissa e mobile;
- Svolgere attività di commercializzazione di servizi quali sostituzione cristalli, auto di cortesia, accordi carrozzieri e autoriparatori, perizie e stime ed agenzie di viaggio;
- Svolgere attività di agenzia di recapito postale;
- Svolgere attività di formazione professionale, in proprio e per terzi pubblici e privati, favorendo lo sviluppo culturale e tecnico dei soci e di terzi, per mezzo di corsi di formazione e con la fornitura di materiale didattico e con la realizzazione di centri attrezzati per la formazione;
- Fornire servizi organizzativi, amministrativi e informatici relativi alla organizzazione amministrativo-contabile, del personale, del controllo di gestione economico-finanziaria,

dell'ufficio, dell'elaborazione dati, delle pubbliche relazioni, di marketing e di promozioni;

- Dare assistenza ai soci sui problemi e nelle vertenze relative ai rapporti tra essi e le loro imprese preponenti, potendo assumere la rappresentanza dei soci stessi;

- Esercitare attività ausiliarie della intermediazione mobiliare e finanziaria per il collocamento di servizi finanziari e/o servizi ad essi collegati, anche in connessione con le attività di intermediazione assicurativa.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici (comprese attività di carattere immobiliare) necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa potrà partecipare a gare ed appalti sui mercati italiani ed esteri per conto proprio e/o dei soci e/o dei terzi; potrà stipulare convenzioni con altre organizzazioni, professionisti, studi ed aziende le cui prestazioni siano utili al raggiungimento degli scopi sociali; richiedere ed utilizzare provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati; concedere a favore dei soci avalli, fideiussioni e prestiti con o senza garanzie reali; svolgere attività editoriale, sia elettronica che cartacea, a supporto dei servizi forniti ai soci.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono regolarmente iscritti al Registro Unico Intermediari Assicurativi e svolgono attività in campo assicurativo.

I soci possono esercitare in proprio imprese, identiche o affini all'attività svolta dalla società cooperativa, anche in concorrenza con la medesima.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

A) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita, codice fiscale e partita IVA;

B) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

C) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

D) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art. 48 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti B), C), D) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Il Consiglio di Amministrazione deciderà insindacabilmente a maggioranza l'ammissione di eventuali consorziati; a tal fine esso potrà richiedere le ulteriori informazioni ed i documenti necessari.

L'ammissione dei nuovi consorziati è effettiva soltanto dopo il versamento dell'intera quota sociale, del contributo di ammissione e del contributo annuale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi e Diritti del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di Amministrazione:

della quota sociale sottoscritta; della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) del contributo associativo annuale, il cui importo è determinato dall'Assemblea in sede di bilancio su proposta degli amministratori;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) a tenere il massimo riserbo e non rivelare a terzi notizie, informazioni e dati commerciali relativi all'attività dei soci e della società. I soci non potranno divulgare o servirsi nemmeno dei dati o delle informazioni inerenti alla società e/o alle compagnie mandanti di cui fossero venuti a conoscenza in occasione della partecipazione all'attività della società. Uguale obbligo di riservatezza farà capo alla società e personalmente ai soggetti che ricoprono o ricopriranno o hanno ricoperto cariche sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

a) - i diritti di informazione e controllo previsti dagli articoli 2422, comma 1, e 2545-bis del codice civile, e dal presente statuto;

b) - il diritto di denunciare al tribunale i fatti previsti dall'art. 2409 del codice civile, da parte di tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale o del numero complessivo dei soci; ovvero, se la cooperativa ha più di tremila soci, da un ventesimo dei soci (art. 2545-quinquiesdecies c.c.);

c) - il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 2545-sexiesdecies e seguenti del codice civile;

d) - il diritto di intervento in assemblea;

e) - il diritto di voto in assemblea.

I diritti di cui all'art. 2545-bis c.c. non spettano al socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la società.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio può recedere dalla società con preavviso di 90 (novanta) giorni.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che in qualunque modo danneggia la cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 48 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 (Delibere di esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 48 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo

sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Al socio receduto o escluso, agli eredi o legatari del socio defunto, per quanto concerne i tempi di chiusura delle partite economiche inerenti il rapporto mutualistico nonché il rimborso dei prestiti e delle trattenute, viene riservato lo stesso trattamento previsto per i soci che permangono nella cooperativa.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso del de cuius dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva

legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI

Art. 15 (Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica)

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

Art. 16 (Regolamento interno)

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono più dettagliatamente disciplinati nel regolamento interno, da approvarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Art. 17 (Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici)

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano

richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

L'ottenimento del vantaggio mutualistico, sia all'atto dello scambio mutualistico, sia in forma di ristorno, non costituisce un diritto soggettivo del socio cooperatore; esso potrà essere riconosciuto, su decisione dei competenti organi sociali, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale.

Art. 18 (Scioglimento dei rapporti mutualistici)

I rapporti mutualistici si estinguono a seguito di scioglimento del rapporto sociale conseguente a recesso, morte, esclusione del socio cooperatore, ovvero alla cessione della partecipazione sociale, secondo le regole stabilite nel presente statuto.

TITOLO V

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DEI SOCI COOPERATORI

Art. 19 (Trasferimento delle partecipazioni dei soci operatori)

Le quote del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.

Le quote del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Art. 20 (Divieto di trasferimento delle partecipazioni)

La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del codice civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

Art. 21 (Acquisto di partecipazioni proprie spettanti ai soci operatori)

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare partecipazioni dei soci operatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VI

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 22 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive; la certificazione del bilancio è quindi presupposto per l'emissione delle suddette azioni: non è obbligatoria l'emissione dei relativi titoli.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;

i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Le azioni di partecipazione cooperativa costituiscono a tutti gli effetti strumenti finanziari non partecipativi.

Art. 23 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 24 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale, che è variabile, ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, costituiti da quote del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). Le quote detenute da ciascun socio non possono superare il limite di legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 31 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote e azioni;
- d) dalle riserve straordinarie;
- e) da ogni altra riserva costituita per delibera dell'Assemblea e/o prevista per legge.

Le altre entrate sono costituite:

- da contributi che saranno ottenuti dalle Regioni, dallo Stato, dalla Unione Europea e da altri soggetti pubblici o privati;

- da ogni altra entrata a qualunque titolo.

Art. 26 (Riserve)

Sono indivisibili esclusivamente le riserve qualificate come tali dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori, né tra i possessori di strumenti finanziari, né durante la vita della società, né al momento del suo scioglimento, neanche in forma di aumento gratuito del capitale sociale o di aumento del valore nominale dei

suddetti strumenti finanziari. Tutto il restante patrimonio sociale può essere ripartito tra i soci ed i possessori di strumenti finanziari, con l'osservanza dell'art. 2545-quinquies del codice civile.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre riserve, che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale o che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società. In caso di utilizzo di riserve indivisibili a copertura di perdite, l'assemblea non può deliberare la distribuzione di utili fino a quando le suddette riserve non siano state ricostituite.

Salve le previsioni di cui sopra, le riserve indivisibili possono essere utilizzate per le esigenze proprie della gestione sociale.

Nei casi previsti dalla legge, le riserve indivisibili devono essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

E' fatta salva la possibilità di utilizzare parte della riserva indivisibile ai fini dell'aumento gratuito del capitale previsto dall'art. 2545-undecies, comma 1, del codice civile.

Art. 27 (Riserva legale)

La riserva legale è divisibile tra i soci ed i possessori di strumenti finanziari, con l'osservanza del disposto dell'art. 2545-quinquies del codice civile. Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali, a norma dell'articolo 223-quinquiesdecies, comma 2, disp. att. c.c. ed in deroga all'art. 2545-quater c.c.; ivi compresa la quota di utili eventualmente spettante ai possessori di strumenti finanziari.

L'assemblea ordinaria può deliberare di accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei suddetti utili.

Art. 28 (Riserve divisibili)

Sono divisibili tra i soci, ed i possessori di strumenti finanziari, tutte le riserve, che non siano espressamente qualificate come indivisibili dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea può assegnare ai soci ed ai possessori di strumenti finanziari le riserve divisibili, anche in costanza del rapporto sociale, attraverso l'emissione di strumenti finanziari come per legge.

Nel caso di scioglimento del rapporto sociale, le riserve divisibili spettanti ai soci cooperatori ed ai possessori di strumenti finanziari possono essere assegnate dall'assemblea:

a) - in denaro;

b) - attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili, di cui all'art. 2526 del codice civile.

Nel caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto, non è consentita l'assegnazione di denaro ai soci a titolo di ripartizione delle riserve sociali, e si applica

l'art. 2545-quinquies, penultimo comma, del codice civile (emissione di strumenti finanziari).

Art. 29 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

a) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge (attualmente nella misura del tre per cento, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n. 59);

b) - a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;

c) - a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge n. 59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:

d) - alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dal presente statuto;

e) - alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;

f) - alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, in misura non superiore al venti per cento degli utili netti complessivi; e con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

g) - ad eventuale riserva facoltativa.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali il contributo ai fondi mutualistici, l'incremento della riserva indivisibile, e - salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi - la ripartizione dei ristorni.

E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi.

Art. 30 (Qualificazione dell'utile di esercizio)

Si intende per utile di esercizio, ai fini e per gli effetti dell'art. 2545-quinquies del codice civile, la parte dell'avanzo di gestione che non è realizzata nei rapporti mutualistici con i soci cooperatori.

Art. 31 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle partecipazioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 32 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) il revisore.

Art. 33 (Convocazione Assemblea)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati nel presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea può essere convocata anche dal Collegio Sindacale, se nominato, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2406 c.c..

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi 8 (otto)

giorni prima dell'adunanza [15 (quindici) giorni in caso di approvazione del bilancio] mediante lettera raccomandata A.R. o a mano, ovvero mediante fax o strumenti informatici che consentano una prova dell'avvenuta ricezione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 34 (Competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)

A) L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 3) procede alla nomina degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

B) L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 35 (Costituzione e quorum deliberativi)

A) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

B) Per l'Assemblea straordinaria valgono le stesse regole di cui al punto A). Quando l'Assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento e la liquidazione della società occorrerà comunque la presenza diretta o per delega di 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al

voto.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 36 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà, con voto palese, normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea per le nomine alle cariche sociali.

E' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza a norma dell'Art. 2538 codice civile.

Art. 37 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Normalmente ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Nel caso in cui si intenda avvalersi della possibilità del voto plurimo di cui all'art. 2538 quarto comma, a ciascun socio spetterà un numero proporzionale di voti in base alle risultanze del bilancio. I criteri saranno stabiliti dall'Assemblea dei soci nell'anno precedente l'esercizio in cui si intende applicare il voto plurimo.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascuno socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano

all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 38 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da due vice presidenti, con precedenza a quello più anziano, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 39 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori non possono permanere in carica per più di 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e 1 (uno) o 2 (due) Vice presidenti.

Art. 40 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio può costituire commissioni e comitati, composti anche da non soci, a carattere consultivo e referente, per la

trattazione di particolari oggetti di interesse sociale e/o aziendale determinandone, nel contempo, termini e modalità di funzionamento nonché il relativo compenso da riconoscere.

Art. 41 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) Amministratori o dal Collegio sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 42 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 43 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 44 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la

rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; in caso di nomina di 2 (due) Vicepresidenti al Vice presidente anziano, ed in assenza di questo, all'altro Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 45 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di 3 (tre) membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche 2 (due) Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 46 (Controllo contabile)

Il controllo contabile, se obbligatorio per legge o se comunque previsto dall'Assemblea, è esercitato, a scelta dell'Assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a 3 (tre) esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 47 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 49, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 48 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) 1 (uno) per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) 3 (tre) per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore dalla Camera di Commercio di Venezia.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi 3 (tre) dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 49 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di

esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 50 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 51 (Devoluzione patrimonio finale)

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili, dagli stessi posseduti;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ed aumentato a norma di legge;
- ripartizione tra i soci delle riserve divisibili;
- corresponsione ai soci dei dividendi eventualmente maturati;
- devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 52 (Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee Straordinarie.

Art. 53 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Allorquando si verifichi la diminuzione del numero dei soci al di sotto delle nove unità e tali soci siano tutte persone fisiche, e a patto che tale evento rivesta carattere di stabilità, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea straordinaria per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società a responsabilità limitata.